Elezioni provinciali: la ripartizione dei seggi in caso di ballottaggio va effettuata tenendo inderogabilmente conto degli apparentamenti successivi al primo turno

Per il TAR Lecce è da condividere la recente decisione del Consiglio di Stato (sez. V, 2 marzo 2009, n. 1159) che ha prospettato, con riferimento alle analoghe previsioni applicabili alle elezioni comunali, una ricostruzione della problematica del tutto condivisibile e che può essere richiamata anche in funzione motivazionale della presente decisione: "la questione in diritto dalla quale dipende la soluzione della controversia è se l'assegnazione dei seggi debba essere operata con riferimento alle liste o gruppi di liste così come configurati al primo turno elettorale, costituiti a sostegno degli originari candidati alla carica di Sindaco, ovvero si debba tenere conto degli apparentamenti formatisi in vista del ballottaggio, ai fini dell'elezione del Sindaco".

La Sezione, ha proseguito il GA, con pronunzie dalle quali non intende discostarsi anche nell'odierna vicenda contenziosa, ha radicato l'orientamento secondo cui, poiché la fase della procedura per la elezione è disciplinata dai commi 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 73, la ripartizione dei seggi in caso di ballottaggio va effettuata tenendo inderogabilmente conto degli apparentamenti successivi al primo turno (cfr. in particolare commi 8 e 10 secondo periodo) sicché le diverse liste finiscono, a tale fine per essere considerate come un nuovo gruppo senza distinzione tra quelle originarie e quelle apparentatesi successivamente (da ultimo Cons. Stato, V, n. 6123/2008).

Per il TAR, in quest'ottica deve essere interpretato il comma 7 dell' art. 73, D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui le liste non sono ammesse ad assegnazione dei seggi, qualora abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e qualora non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia. Poiché, a mente del comma 4, "l'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco al termine del primo o del secondo turno", delle due ipotesi di esclusione dall'assegnazione di seggi previste dal comma 7, l'effetto dissolutorio della coalizione rende applicabile la seconda, in assenza del gruppo di liste che abbia superato il tre per cento dopo il primo turno.

Infatti ciò che rileva per l'attribuzione dei seggi nel consiglio comunale, non è la presenza delle coalizioni in sé e per sé, ma che siano presenti liste nel momento effettivo in cui l'attribuzione è effettuata. Se pertanto prima del ballottaggio una coalizione (presente al primo turno) si dissolve, la stessa non avrà più diritto all'attribuzione dei seggi nel consiglio comunale, che dovrà essere effettuata calcolando i soli voti validi riportati dei singoli candidati.

Dei momenti da considerare nel calcolo dei voti per l'attribuzione dei seggi, il comma 4 dell'art. 73 considera rilevante quello in cui viene individuato il sindaco. A tale momento occorre avere riguardo per valutare se una lista o un collegamento di liste abbia superato la soglia del 3 per cento dei voti validi necessaria per l'attribuzione dei seggi in consiglio comunale. E se a tale momento la coalizione si è dissolta, è irrilevante che nel turno precedente la stessa o una delle liste ad essa appartenenti abbia superato la soglia minima per l'attribuzione dei seggi in consiglio comunale.

Avv. Alfredo Matranga

237/2009 REG.SEN. N. 01044/2009 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1044 del 2009, proposto da: ***, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Pellegrino, con domicilio eletto presso Giovanni Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore, 16;

contro

Ufficio Elettorale Centrale c/o Corte Appello di Lecce, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le Lecce, domiciliata per legge in Lecce, via F.Rubichi 23;

Provincia di Taranto, non costituita in giudizio;

nei confronti di

Sig.ra *** ***, rappresentata e difeso dall'avv. Angelo Vantaggiato, con domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7; Sig. Giuseppe ***, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

nei limiti di interesse del ricorrente, del verbale di proclamazione degli eletti e delle operazioni di ripartizione dei seggi come riportate nel verbale 06/07/2009 (compiute dall'Ufficio Elettorale Centrale per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale di Taranto del 6 e 7 giugno 2009), nella parte

in cui non hanno proclamato eletto alla carica di consigliere provinciale il ricorrente ed hanno invece assegnato al candidato Presidente non eletto Giuseppe *** l'unico seggio spettante al gruppo "Sviluppo del Territorio"; così detraendolo dai 18 seggi obbligatoriamente spettanti ai Gruppi facenti parte della maggioranza consiliare; nonchè di ogni altro atto presupposto connesso e/o conseguenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ufficio Elettorale Centrale c/o Corte Appello di Lecce;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno Direzione;

Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dalla ricorrente incidentale *** ***;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 settembre 2009 il dott. Luigi Viola e uditi altresì, l'Avv. Gianluigi Pellegrino, in sostituzione dell'Avv. Giovanni Pellegrino per il ricorrente, l'Avv. dello Stato Libertini per il Ministero dell'interno e l'Ufficio Elettorale Centrale presso la Corte d'Appello di Lecce-Sez. di Taranto e l'Avv. Vantaggiato per la controinteressata Sig.ra *** ***;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Il ricorrente partecipava alla competizione elettorale per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale di Taranto, candidandosi alla carica di Consigliere provinciale nella lista "Sviluppo del Territorio-*** presidente" che sosteneva, unitamente alle liste Lega d'azione meridionale, Unione di centro, Io Sud, Partito pensionati e Fiamma tricolore, il candidato presidente Giuseppe ***.

Dopo il primo turno di votazioni, erano ammessi al ballottaggio i due candidati a Presidente della Provincia che avevano ottenuto il maggior numero di voti (i candidati Domenico *** e Giovanni ***); di conseguenza, il gruppo di liste che aveva sostenuto il candidato Presidente Giuseppe *** si dissolveva ed una parte delle liste si apparentava con il candidato presidente Domenico *** (precisamente, le liste Lega d'azione meridionale e Fiamma tricolore) ed altra parte (precisamente, la lista del ricorrente, "Sviluppo del Territorio-*** presidente" e le liste Unione di centro, Io Sud e Partito pensionati) confluiva nel raggruppamento che sosteneva il candidato Giovanni *** (che otteneva la maggioranza dei voti al secondo turno ed era pertanto eletto).

In sede di ripartizione del 60 % dei seggi spettanti ai gruppi di candidati collegati al presidente eletto ai sensi dell'art. 75, 8° comma del d.lgs. 267 del 2000, il seggio spettante alla lista "Sviluppo del Territorio-*** presidente" (ed in particolare, all'attuale ricorrente che aveva riportato il maggior numero di preferenze) era attribuito al candidato Presidente non ammesso al ballottaggio Giuseppe ***, sulla base della seguente motivazione: <<cede il seggio al candidato presidente non eletto e non ammesso al ballottaggio cui era collegato al primo turno>> (verbale 6 luglio 2009 dell'Ufficio elettorale centrale presso la Corte d'Appello di Lecce-Sezione Staccata di Taranto).

Il verbale di proclamazione degli eletti era impugnato dal ricorrente per violazione e falsa applicazione art. 75 d.lgs. 267 del 2000, commi VIII e X, eccesso di potere ingiustizia manifesta, violazione art. 1, 3 e 49 della Costituzione.

Si costituivano in giudizio il Ministero dell'Interno e l'Ufficio elettorale centrale presso la Corte d'Appello di Lecce-Sezione Staccata di Taranto e la controinteressata Sig.ra *** *** (ultima degli eletti della lista Lega d'azione meridionale, originariamente collegata al candidato Presidente Giuseppe *** e successivamente collegata al candidato Domenico ***), controdeducendo sul

merito del ricorso; la controinteressata presentava altresì ricorso incidentale regolarmente notificato, indicando sostanzialmente nel candidato Presidente Giuseppe *** il consigliere provinciale destinato a cedere il posto al ricorrente.

All'udienza del 29 settembre 2009, il ricorso passava quindi in decisione e si procedeva alla lettura del dispositivo.

DIRITTO

In via preliminare, deve essere disposta l'estromissione dal giudizio dell'Ufficio elettorale centrale presso la Corte d'Appello di Lecce-Sezione staccata di Taranto e del Ministero dell'Interno, in applicazione del tradizionale orientamento giurisprudenziale che attribuisce la legittimazione passiva all'Amministrazione <<cui vanno giuridicamente imputati i risultati della consultazione elettorale oggetto della lite>> (Consiglio Stato, sez. V, 2 maggio 1996, n. 499) e non all'Amministrazione statale o agli organi (ufficio elettorale) che abbiano svolto compiti, anche di primaria importanza, nel procedimento elettorale ma che sono destinati <<a sciogliersi subito dopo effettuata la proclamazione degli eletti e ... (che non sono) portator(i) di un interesse giuridicamente apprezzabile al mantenimento dei propri atti>> (Consiglio Stato, sez. V, 2 marzo 2009, n. 1159; ad. plen., 31 luglio 1996, n. 16).

Per quello che riguarda il merito, la Sezione condivide poi e decide di fare propria una recente decisione del Consiglio di Stato (sez. V, 2 marzo 2009, n. 1159) che ha prospettato, con riferimento alle analoghe previsioni applicabili alle elezioni comunali, una ricostruzione della problematica del tutto condivisibile e che può essere richiamata anche in funzione motivazionale della presente decisione: <<la questione in diritto dalla quale dipende la soluzione della controversia è se l'assegnazione dei seggi debba essere operata con riferimento alle liste o gruppi di liste così come configurati al primo turno elettorale, costituiti a sostegno degli originari candidati alla carica di Sindaco, ovvero si debba tenere conto degli

apparentamenti formatisi in vista del ballottaggio, ai fini dell'elezione del Sindaco......La Sezione con pronunzie dalle quali non intende discostarsi anche nell'odierna vicenda contenziosa, ha radicato un orientamento diverso rilevando che poiché la fase della procedura per la elezione è disciplinata dai commi 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 73, la ripartizione dei seggi in caso di ballottaggio va effettuata tenendo inderogabilmente conto degli apparentamenti successivi al primo turno (cfr. in particolare commi 8 e 10 secondo periodo) sicché le diverse liste finiscono, a tale fine per essere considerate come un nuovo gruppo senza distinzione tra quelle originarie e quelle apparentatesi successivamente (da ultimo Cons. Stato, V, n. 6123/2008).

In quest'ottica deve essere interpretato il comma 7 dell' art. 73, D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui le liste non sono ammesse ad assegnazione dei seggi, qualora abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e qualora non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia. Poiché, a mente del comma 4, "l'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco al termine del primo o del secondo turno", delle due ipotesi di esclusione dall'assegnazione di seggi previste dal comma 7, l'effetto dissolutorio della coalizione rende applicabile la seconda, in assenza del gruppo di liste che abbia superato il tre per cento dopo il primo turno.

Infatti ciò che rileva per l'attribuzione dei seggi nel consiglio comunale, non è la presenza delle coalizioni in sé e per sé, ma che siano presenti liste nel momento effettivo in cui l'attribuzione è effettuata. Se pertanto prima del ballottaggio una coalizione (presente al primo turno) si dissolve, la stessa non avrà più diritto all'attribuzione dei seggi nel consiglio comunale, che dovrà essere effettuata calcolando i soli voti validi riportati dei singoli candidati.

Dei momenti da considerare nel calcolo dei voti per l'attribuzione dei seggi, il comma 4 dell'art. 73 considera rilevante quello in cui viene individuato il sindaco. A tale momento occorre avere riguardo per valutare se una lista o un collegamento di liste abbia superato la soglia del 3 per cento dei voti validi necessaria per l'attribuzione dei seggi in consiglio comunale. E se a tale momento la coalizione si è dissolta, è irrilevante che nel turno precedente la stessa o una delle liste ad essa appartenenti abbia superato la soglia minima per l'attribuzione dei seggi in consiglio comunale.

Qualora, come è avvenuto nel caso di specie, la coalizione si sia dissolta e le liste che la componevano siano confluite nelle due coalizioni ammesse al ballottaggio, è necessario, per l'attribuzione dei seggi, considerare la collocazione dei singoli candidati all'interno della coalizione, come risultante dal nuovo apparentamento fra le liste precedenti e quelle confluite dalla coalizione dissolta.

Ed invero, come rilevato in giurisprudenza, nelle elezioni amministrative il turno di ballottaggio è stato previsto non solo come modalità per l'elezione diretta del sindaco, ma anche come metodo per la composizione dei consigli comunali atteso che il gruppo di liste collegate al candidato vincente beneficia del c.d. premio di maggioranza, mentre il gruppo perdente beneficia di quella relativa compattezza che gli torna utile per esercitare il proprio ruolo di opposizione e di controllo sulla maggioranza posto che i collegamenti del ballottaggio servono appunto in vista della eventuale vittoria e della più favorevole attribuzione dei seggi (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17 maggio 1996 n. 576).

Il legislatore ha infatti inteso assicurare la migliore governabilità dell'ente locale attraverso il collegamento tra liste con l'evidente scopo di assicurare compagini compatte ed efficaci ed evitare, per converso, alle formazioni più deboli di rappresentare un vulnus al funzionamento dei corpi rappresentativi dell'ente stesso (Cons. Stato, V, 20 luglio 2001 n. 4055).

Poiché poi nell'attribuzione dei seggi sia alla maggioranza che alla minoranza il legislatore ha sancito che si debba aver riguardo non solo ai voti conseguiti dalle liste singole, ma anche a quelli conseguiti dai raggruppamenti delle liste, non solo nel primo turno elettorale, ma anche nel successivo turno del ballottaggio in quanto la legge sull'elezione diretta ha inteso privilegiare le aggregazioni fra le liste sia nel primo turno che nel ballottaggio, è evidente che per la specifica rilevanza che la legge ha inteso assegnare alle coalizioni tra gruppi, sarebbe contraddittorio se alle coalizioni tra gli stessi non fosse data rilevanza alcuna nella decisiva fase di riparto dei seggi a seguito di ballottaggio (cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 novembre 2005 n. 6283; sez. V, 23 novembre 1996, n. 1416; sez. V, 25 maggio 1998, n. 692). ..Ritiene, pertanto, la Sezione che il meccanismo di prededuzione posto dall' articolo 73 comma 11 del D.lg. 267 del 2000 non è applicabile là dove si venga a determinare la ipotesi prevista dall'art. 72, comma 7, secondo periodo, in base al quale i candidati ammessi al ballottaggio hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle cui è stato effettuato il collegamento al primo turno (Cons. Stato, sez. V, n. 1509 del 3 aprile 2007).

Se in virtù di tale collegamento successivo non esiste più il gruppo di liste collegate cui attribuire un numero di seggi complessivo dai quali detrarre il seggio da attribuire all'originario candidato Sindaco non eletto, essendosi dissolto il gruppo originario, occorre appellarsi alla ratio dell'art. 73, preordinato a garantire un ampio margine di governabilità negli enti locali; tale principio verrebbe vanificato nel caso di una interpretazione avente l'effetto di attenuare questa maggioranza precostituita mediante l'assegnazione di un seggio a candidati, usciti di scena con il primo turno, che si erano comunque presentati con uno schieramento diverso e contrapposto a quello del candidato sindaco risultato vincitore, privi ormai di un

progetto politico, né di maggioranza, né di minoranza in quanto il raggruppamento di liste che lo sostenevano si è dissolto.

Una tale interpretazione si porrebbe in contrasto con principi desumibili dalla carta costituzionale ed in particolare con l'art. 3 della cost. sotto il profilo della ragionevolezza, con l'art. 1 della sovranità popolare, con l'art. 49 per violazione della fondamentale funzione democratica e rappresentativa dei partiti>> (Consiglio Stato, sez. V, 2 marzo 2009, n. 1159).

sostanza, siamo in presenza di una sostanziale evoluzione dell'orientamento giurisprudenziale precedente (Consiglio Stato, sez. V, 3 aprile 2007, n. 1509) che si era limitato a rilevare come le norme (artt. 73, 11° comma e 75, 10° comma del d.lgs. agosto 2000, n. 267) che attribuiscono al candidato Sindaco o Presidente della Provincia non ammesso al ballottaggio il diritto ad essere proclamati eletto alla carica di consigliere (qualora le liste collegate abbiano ottenuto almeno un seggio) non potessero incidere sulla riserva del 60 % dei consiglieri alle liste del Candidato Sindaco (o Presidente della Provincia) che fosse risultato eletto all'esito del ballottaggio (riserva prevista dagli artt. 73, 10° comma e 75, 8° comma del d.lgs. agosto 2000, n. 267); al contrario, il nuovo orientamento rispecchiato da Consiglio Stato, sez. V, 2 marzo 2009, n. 1159 si muove in un quadro concettuale che considera totalmente inapplicabile la "riserva" ai candidati non ammessi al ballottaggio dei seggi di consigliere eventualmente ottenuti dalle liste originariamente collegate (artt. 73, 11° comma e 75, 10° comma del d.lgs. agosto 2000, n. 267), alle ipotesi in cui l'originario raggruppamento si sia del tutto "sciolto", per effetto della confluenza delle liste che originariamente sostenevano il candidato non ammesso al ballottaggio nelle (nuove) coalizioni di liste che, al secondo turno, abbiano sostenuto i due candidati ammessi al ballottaggio.

Del resto, la soluzione interpretativa proposta da Consiglio Stato, sez. V, 2 marzo 2009, n. 1159 è nettamente preferibile per un duplice ordine di ragioni.

La prima è che la soluzione interpretativa in questione è perfettamente in linea con l'interpretazione adeguatrice che la Corte costituzionale (Corte cost., 29 aprile 1996, n. 135) ha già fornito con riferimento alle analoghe previsioni della l. 25 marzo 1993 n. 81; interpretazione che ha, in sostanza, rilevato l'impossibilità di riportare le norme relative alla "garanzia e prededuzione" al candidato sindaco non ammesso al ballottaggio del posto da consigliere eventualmente ottenuto dalle liste originariamente collegate alla diversa fattispecie in cui il raggruppamento di liste si dissolto prima del secondo turno di ballottaggio: <<Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, nel prospettare il dubbio di legittimità costituzionale, muove dal presupposto che il collegamento tra candidato alla carica di sindaco e liste per l'elezione del consiglio comunale non solo rimanga fermo tra primo e secondo turno anche per il candidato non ammesso al ballottaggio, ma comporti inoltre la prededuzione del seggio da attribuire a quest'ultimo dal numero complessivo dei seggi di consigliere conseguiti dal gruppo di liste al quale si è aggregata, al secondo turno, la lista con lui collegata al primo e, per lui, unico turno di votazione. Con la conseguenza che la prededuzione del seggio di consigliere per il candidato alla carica di sindaco opererebbe sullo stesso raggruppamento per due diversi candidati: sia per quello che ha partecipato al ballottaggio in collegamento con tutte le liste del suo raggruppamento, sia per quello che non ha partecipato al ballottaggio, ma che era collegato al primo turno con una lista acceduta ad altro raggruppamento per il turno di ballottaggio. Sicché la prededuzione del seggio inciderebbe non solo sulla lista, o sulle liste, collegate con il candidato sindaco non eletto, ma anche su liste mai collegate con tale candidato. Questo esito denunziato come lesivo del principio di eguaglianza, irrazionale e distorsivo della espressione del voto e del pari trattamento dei candidati e delle liste elettorali - è del tutto estraneo al sistema delineato dalla legge n. 81 del 1993, che configura il collegamento tra lista e candidato sindaco come effetto di una dichiarazione

bilaterale e convergente del candidato sindaco e del rappresentante di ciascuna lista. Pur consentendo ad una lista, collegata con un candidato sindaco non ammesso al ballottaggio, di collegarsi al secondo turno con uno dei due candidati ammessi al ballottaggio, in modo da favorire l'aggregazione di liste in base all'affinità di programma politico-amministrativo unitariamente rappresentata dal comune ed unico candidato sindaco, la legge non prevede affatto il trascinamento nell'ambito del raggruppamento ammesso al ballottaggio anche del candidato sindaco non ammesso al ballottaggio, per il quale le altre liste del raggruppamento non hanno espresso, né potrebbero esprimere, alcuna dichiarazione di collegamento>> (Corte cost., 29 aprile 1996, n. 135).

La seconda ragione che porta a ritenere preferibile l'interpretazione proposta da Consiglio Stato, sez. V, 2 marzo 2009, n. 1159 è già abbastanza evidente da quanto sopra rilevato; con tutta evidenza, la soluzione che considera inapplicabili le norme in materia di "garanzia" del posto da consigliere al candidato non ammesso al ballottaggio alle ipotesi di dissoluzione del raggruppamento nelle more del secondo turno di ballottaggio appare, infatti, maggiormente aderente ad esigenze di logica (è del tutto irrazionale garantire una rappresentanza in consiglio ad un raggruppamento politico che non esiste più, essendosi "dissolto", dando vita a diverse opzioni politiche che sono state "assorbite" dai due progetti politici ammessi al ballottaggio) ed all'esigenza fondamentale di "distorcere" nella minore misura possibile il risultato del voto popolare, con soluzioni che, per di più, sono caratterizzate da un grado evidente di casualità (il posto da consigliere è, infatti, detratto dagli schieramenti di maggioranza o di minoranza sulla base del dato casuale costituito dal fatto che l'ultimo dei consiglieri eletti dell'originario raggruppamento appartenga alla maggioranza o alla minoranza).

In buona sostanza, nella fattispecie, l'Ufficio elettorale centrale presso la Corte d'Appello di Lecce-Sezione staccata di Taranto ha errato ad attribuire uno dei posti

da consigliere al candidato Presidente non ammesso al ballottaggio Giuseppe ***; nelle more del secondo turno di ballottaggio, il raggruppamento che aveva originariamente sostenuto il candidato *** si era, infatti, dissolto per effetto dell'apparentamento di una parte delle liste con il candidato presidente Domenico *** (precisamente, delle liste Lega d'azione meridionale e Fiamma tricolore) e dell'altra parte della coalizione (quella costituita dalle liste "Sviluppo del Territorio*** presidente" e Unione di centro, Io Sud e Partito pensionati) con il candidato Giovanni *** (che otteneva la maggioranza dei voti al secondo turno ed era pertanto eletto); per effetto del dissolvimento dell'originario raggruppamento, pertanto, il candidato Presidente Giuseppe *** non era più "garantito" dalla previsione dell'art. 75, 8° comma del d.lgs. agosto 2000, n. 267 (che avrebbe potuto trovare applicazione nella sola ipotesi in cui anche una sola lista non avesse deciso di apparentarsi con uno dei due candidati ammessi al ballottaggio ed avesse ottenuto almeno un seggio) e non poteva pertanto accedere al consiglio provinciale.

In definitiva, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, deve essere disposto l'annullamento in parte qua del verbale 6 luglio 2009 dell'Ufficio elettorale centrale presso la Corte d'Appello di Lecce-Sezione staccata di Taranto e la correzione degli atti impugnati, con assegnazione del seggio spettante alla lista "Sviluppo del territorio-*** Presidente" al ricorrente Angelo *** ***, in luogo del candidato Presidente Giuseppe ***; il sostanziale accoglimento della tesi prospettata dalla controinteressata Sig.ra *** *** permette di prescindere dall'esame del ricorso incidentale che è stato "assorbito" dalla ricostruzione della fattispecie operata dalla Sezione, in accoglimento di una delle due prospettazioni alternative fornite in ricorso.

Sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, I Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa:

-dispone l'estromissione dal giudizio dell'Ufficio elettorale centrale presso la Corte d'Appello di Lecce-Sezione staccata di Taranto e del Ministero dell'Interno;

-accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone l'annullamento in parte qua del verbale 6 luglio 2009 dell'Ufficio elettorale centrale presso la Corte d'Appello di Lecce-Sezione staccata di Taranto e la correzione degli atti impugnati, con assegnazione del seggio spettante alla lista "Sviluppo del territorio-*** Presidente" al ricorrente *** in luogo del candidato Presidente ***.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita ad opera dell'autorità amministrativa.

Dispone l'immediata comunicazione della sentenza al Presidente della Provincia di Taranto ed al Prefetto di Taranto che ne cureranno la notificazione a tutti gli interessati.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Aldo Ravalli, Presidente Luigi Viola, Consigliere, Estensore Massimo Santini, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Il 02/10/2009 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)